

**Accordo Provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini del 18 luglio 2018**

Catania, 25 febbraio 2022

Tra

la Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania - ANCE Catania nelle persone di: Rosario Fresta,
Gaetano Fichera, Giuseppe Ali, assistiti da Ines Petrilla

e, in ordine alfabetico,

- Fe.N.E.A.L. UIL di Catania nelle persone di: Antonino Potenza, Omar Dell'Ombra
- F.I.L.C.A. CISL di Catania nelle persone di: Nunzio Turrisi, Rosario Di Mauro, Domenico Murabito
- F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania nelle persone di: Vincenzo Cubito, Salvatore Papotto

Visti

- Il C.C.N.L. 18 luglio 2018
- Il Contratto integrativo provinciale di lavoro del 22 giugno 2016
- Le norme di legge vigenti in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali

Si è convenuto

Per la stipula del Contratto collettivo Provinciale, integrativo del Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all'industria edilizia ed affini 18 luglio 2018, valido per il territorio della provincia di Catania

ART. 1 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE- EVR

ART. 2 - MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

ART. 3 - TRASPORTO

ART. 4 - TRASFERTA

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

ART. 6 - FERIE

ART. 7 - INDENNITA' TERRITORIALE E PREMIO DI PRODUZIONE

ART. 8 - INDENNITA' PER LAVORI IN GALLERIA

ART. 9 - INDENNITA' PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA

ART. 10 - PREMIALITA' IMPRESE

ART. 11 - RIMBORSO MALATTIA ED INFORTUNIO

ART. 12 - BORSA LAVORO

ART. 13 - POLITICHE INCENTIVANTI LA FORMAZIONE E L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

ART. 14 - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

ART. 15 - OSSERVATORIO

ART. 16 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA- R.L.S.T.

ART. 17 - ENTE UNIFICATO TERRITORIALE ENTE SCUOLA EDILE CATANIA (ESEC) - FORMAZIONE E SICUREZZA

ART. 18 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

ART. 19 - CONTRIBUTO CASSA EDILE

ART. 20 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

ART. 21 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - APE

ART. 22 - DECORRENZA E DURATA

ART. 23 - NORMA DI RINVIO


ART. 24 - STAMPA DEL C.I.P.L. E DIFFUSIONE

Allegati

All/fo A: Regolamento per l'Osservatorio Territoriale sull'Industria delle Costruzioni

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE CATANIA



Fe.N.E.A.L. UIL di Catania

F.I.L.C.A. CISL di Catania

F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania



Art.1- ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE- EVR

In applicazione a quanto previsto dagli articoli 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Catania viene confermato l'Elemento Variabile della Contribuzione – E.V.R. con decorrenza 1° marzo 2022 nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

Nulla è dovuto in termini di importo per i periodi pregressi alla data del 1° marzo 2022.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L. e del C.I.P.L., ivi compresi i versamenti in Cassa Edile e il Trattamento di Fine Rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali

- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile- peso ponderale 25%
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile- peso ponderale 25%
- 3) ore denunciate in Cassa Edile- peso ponderale 25%
- 4) rapporto tra monte salari versato e monte salari denunciato - peso ponderale 25%

La determinazione e verifica dell'EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

Per il periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022 il triennio utilizzato per il calcolo dei parametri territoriali è 2021/2020/2019, Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente, ossia 2020/2019/2018.

Ai fini delle verifiche per i periodi successivi ogni triennio preso a base del suddetto raffronto slitterà di un anno. I dati dei quattro parametri di riferimento sono quelli registrati al 30 settembre di ogni anno data di chiusura di bilancio della Cassa Edile.

L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori che le Parti sociali territoriali si riservano di effettuare, fatta eccezione per l'anno 2022, entro il mese di febbraio di ciascun anno in attuazione delle condizioni di cui all'allegato 4 del Verbale di Accordo Nazionale del 1° luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa procederà alle verifiche a livello aziendale come previsto all'art. 38 del vigente C.C.N.L..

A livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, anche diverse dalla Cassa Edile A.M.I.Ca.; per le imprese con soli impiegati le ore lavorate registrate sul Libro unico del Lavoro
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate allivello territoriale.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento.

Qualora:

a) i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

b) laddove solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda potrà procedere all'erogazione dell'EVR nella misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.c.n.l. .

Ai fini di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno od entrambi gli indicatori/parametri aziendali da inviare all'ANCE Catania ed alla Cassa Edile di Catania, dandone comunicazione alle RSA o RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito;
- L'ANCE Catania informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate. L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inviata da ANCE Catania.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte di nessuna delle OO.SS..

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda a quanto in merito disciplinato al citato articolo 38 del vigente C.C.N.L. per dipendenti edili ed affini.

Le Parti si danno altresì atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Per l'anno 2022 la verifica dei parametri territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale dell'EVR, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 38 del vigente C.C.N.L., è stata effettuata con Verbale del 25 febbraio 2022, contestuale alla sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo del Contratto integrativo provinciale.

Dalla verifica dei suddetti parametri nei trienni come sopra individuati, l'EVR per l'anno 2022 sarà riconosciuto, stante l'andamento dei parametri ed il conseguente non soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.38 del vigente C.c.n.l. nelle misure di cui al citato verbale di verifica.



(Carta intestata dell'impresa)
FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE EVR

Luogo e data

Spett.le
ANCE Catania
V.le Vittorio Veneto, 109
95127 CATANIA

Spett.le
Cassa Edile A.M.I.Ca.
Via Francesco Gallo, 28/38
95123 CATANIA

Spett.le
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa(*)

Oggetto: EVR - Autodichiarazione per l'anno
aziendali

di non raggiungimento di uno od entrambi i parametri

La scrivente impresa con sede legale in dichiara che
nel triennio di riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro del gennaio 2022 (triennio
xxxx/xxxx/xxxx rapportato al triennio xxxx/xxxx/xxxx) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto sopra, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa:

- erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione;
- non erogherà l'EVR (**).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le organizzazioni sindacali

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

(**) Barrare la caselle corrispondente



5 

Art. 2 - MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

In relazione alla mensa, nel presupposto del comune obiettivo di consentire ai lavoratori occupati nei cantieri la consumazione di un pasto caldo, ove ciò sia possibile in relazione alla situazione organizzativa ed alla ubicazione del cantiere medesimo, le Parti convengono quanto segue:

- a) nei cantieri di durata prevista di almeno 12 mesi con un numero di addetti non inferiore a 25, su richiesta di almeno 15 lavoratori occupati la ditta e le RSA/RSU procederanno ad una attenta analisi dei costi di gestione del servizio mensa o di altra possibilità di consumazione del pasto caldo in cantiere e quindi del costo prevedibile di ogni singolo pasto. Entro 15 giorni successivi i dipendenti dovranno dichiarare la loro accettazione o meno della istituzione del servizio, dando autorizzazione all'effettuazione delle relative trattenute;
- b) nei cantieri di durata non inferiore ad otto mesi, salvo nei casi di obiettiva impossibilità, quando ne facciano richiesta almeno 10 dipendenti in forza al cantiere medesimo e sino a quando permanga tale requisito numerico, verranno adottate le necessarie iniziative per consentire ai lavoratori la consumazione del pasto caldo nelle immediate vicinanze del posto di lavoro, avvalendosi di servizi esterni anche interaziendali.

Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei, ove ricorrono le condizioni per la consumazione del pasto di cui alle lett. a) e b) l'azienda concorrerà per intero alle spese del costo complessivo del pasto. Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa pomeridiana.

Ove non sia attivato il servizio di mensa, ovvero per l'ubicazione del cantiere, esso non sia utilizzabile o non siano stati messi a disposizione del personale servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto, al personale medesimo verrà corrisposta, con decorrenza dal 1° marzo 2022, un'indennità sostitutiva di mensa pari a 6,5 euro giornaliera.


Sull'indennità sostitutiva di mensa non sarà computata la percentuale di cui all'art.18 del vigente C.C.N.L. industria edile regolamentazione operai poiché, l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

Tale l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto integrativo provinciale, fatte salve le condizioni di miglior favore.

L'indennità sostitutiva di mensa non sarà comunque dovuta ai lavoratori che, potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa, non intendano fruirne, salvo il caso che gli stessi siano impossibilitati ad usufruire del servizio in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta come disciplinato dall'art. 4 del presente c.i.p.l. .

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.



6

Art. 3 - Trasporto

Con decorrenza dal 1° marzo 2022 gli importi complessivi giornalieri a titolo di indennità di trasporto, vengono aggiornati con i seguenti valori:

Fascia 1 da 0 a 15 Km: Euro 3,00

Fascia 2 oltre 15 Km: Euro 3,50

Al fine di individuare le suddette fasce, come punto di partenza si intende la casa comunale dove ha sede l'ufficio di collocamento da cui è stato avviato il lavoratore.

Sull'indennità di trasporto non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. industria edile regolamentazione operai, poiché, l'importo dell'indennità di trasporto è già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

Tale importo dell'indennità di trasporto resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

L'indennità di trasporto come sopra individuata spetta per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa. L'indennità di cui sopra non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto dei dipendenti con mezzo proprio.

Nel caso in cui l'impresa provveda, ai sensi del comma precedente, al trasporto dei lavoratori e gli stessi non intendano usufruire di detto servizio per scelta propria, non sarà riconosciuta alcuna indennità.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta come di seguito disciplinato.

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple loops to more complex, stylized flourishes.

Art. 4 - Trasferta

Con riferimento all'art. 21 del C.c.n.l. del 1° luglio 2014, all'operaio in servizio, comandato temporaneamente a prestare la propria attività in cantieri ubicati oltre 50 Km dal Comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, un'indennità per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, disciplinata e quantificata come segue: 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. edilizia Industria, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio rimaste a carico del lavoratore.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al vigente C.c.n.l..

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.




8

Art.5 - Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito di norma nei primi cinque giorni della settimana.

Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art 4 comma 4 del D.Lgs n. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs 66/2003 sia fissato per il personale operaio ed impiegatizio di cantiere in dodici mesi a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile, caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi meteorologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre di ciascun anno solare.



9

Art. 6 - Ferie

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 66/2003 il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Le parti convengono che tale periodo va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due settimane di ferie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 D.lgs 66/2003 come modificato dal D.Lgs 213/2004, si conviene che debbano essere godute entro i 24 mesi successivi all'anno solare (1 Gennaio- 31 Dicembre) di maturazione.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad una settimana.



Handwritten signatures and the number 10.

Art.7 - Indennità Territoriale e Premio di Produzione

L'indennità territoriale di Settore ed il Premio di Produzione restano ferme nelle cifre in atto dal 1° gennaio 2011 e sono corrisposte nelle seguenti misure di cui alle tabelle di seguito riportate:


IMPIEGATI (Premio di Produzione mensile)

LIVELLI	PREMIO PRODUZIONE
7°	370,92
6°	336,55
5°	278,77
4°	253,78
3°	230,82
2°	206,93
1°	177,11

OPERAI (Indennità Territoriale di Settore oraria)

LIVELLI	I.T.S.
4°	1,51
3°	1,39
2°	1,22
1°	1,04

Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.



Art – 8 Indennità per lavori in galleria

Visto l'art. 20 Gruppo B) del vigente C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Parti stipulanti nei seguenti valori:

- a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio: 46%
- b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%
- c) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%

L'indennità prevista dall'art. 20 gruppo B) comma 3° del vigente C.C.N.L. per il personale addetto ai lavori in galleria con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km. dall'imbocco è fissata nella misura del 20%.


L'indennità prevista dall'art. 20 gruppo B) comma 4° del vigente C.C.N.L. per il personale addetto ai lavori in galleria con fronte di avanzamento distante oltre 5 Km. dall'imbocco è fissata nella misura del 30%

Al personale addetto ai lavori in galleria, anche con scavo meccanizzato (TBM) sono previste le medesime maggiorazioni di cui all'art. 20 gruppo B) lettere a,b,c del vigente C.C.N.L. come sopra individuate, qualora dette lavorazioni siano riconosciute come tali dai documenti contrattuali d'appalto e relativi elaborati progettuali.

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti dichiarano che la sussistenza di categorie di lavori assumibili nella specie "galleria" è attestata dai documenti contrattuali del committente e dagli elaborati progettuali




Art.9 - Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità relativa a lavori svolti con continuità in località al di sopra dei 1000 metri di altitudine sarà pari al 5% di incremento del minimo di paga base.

L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che prestano la loro opera nell'ambito del centro urbano del comune costituente la loro abituale dimora.

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'G. Z. S.' followed by a large, stylized initial 'A'. To the right of this, there are two more signatures, one of which is a large, bold initial 'A'.

Art. 10 - Premialità Imprese

Nel dare attuazione a quanto contenuto nel Protocollo Enti bilaterali del C.C.N.L. 18 luglio 2018 in ordine alla destinazione dell'aliquota dell'1,05% del contributo Cassa Edile a meccanismi di premialità alle Imprese, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, nell'obiettivo di rilancio del contratto di settore e dell'intero sistema della bilateralità, è riconosciuta dalla Cassa Edile A.M.I.Ca, una premialità alle imprese sotto forma di sgravio contributivo nei termini indicati dal presente articolo.

L'importo complessivo da destinare a detta premialità è alimentato con risorse pari al 60% del gettito complessivo annuo contabile Cassa Edile di riferimento (1° ottobre – 30 settembre), derivante dall'aliquota dell'1,05% della contribuzione di cui sopra, al netto di quanto già versato alle imprese per il rimborso del trattamento malattia e infortunio; a tal fine sarà costituito apposito fondo.

Detta premialità per impresa è determinata in proporzione al contributo APE pagato dall'impresa, rispetto al contributo APE complessivamente pagato da tutte le imprese aventi diritto alla detta premialità, nel corso dell'anno contabile.

Hanno diritto alla premialità le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

1. Siano iscritte alla Cassa Edile A.M.I.Ca. da almeno 18 mesi alla data di chiusura dell'esercizio contabile di riferimento;
2. Abbiano presentato denuncia mensile in almeno 9 mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno contabile di riferimento;
3. Non abbiano periodi pregressi non pagati a causa di procedure concorsuali;
4. Abbiano effettuato tutti i versamenti per accantonamenti e contributi, relativi alle denunce presentate nell'anno contabile a cui si riferisce la prestazione, entro la scadenza prevista – fine del mese successivo a quello cui si riferisce la denuncia – con una tolleranza di giorni 30;
5. Siano in regola con i versamenti, ai fini della regolarità contributiva, al momento del pagamento della prestazione.

La Cassa Edile, sulla base dei dati in suo possesso per accertare la presenza di tutti i predetti requisiti, provvederà una volta l'anno, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte del Consiglio Generale, nei limiti delle risorse stanziare, ad inserire nella denuncia contributiva del mese, a compensazione l'importo spettante a favore delle imprese aventi titolo. Qualora tale denuncia non dovesse risultare capiente, la premialità sarà riportata nelle successive denunce utili.

Qualora l'importo spettante non possa essere portato a compensazione, questo potrà essere erogato alle imprese al netto delle eventuali ritenute di legge.

Resta inteso che la suddetta premialità sarà attuata, ai sensi dell'art. 108 del C.C.N.L., nei limiti delle disponibilità annuali di esercizio accertate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile derivanti dall'1,05% del contributo Cassa Edile (periodo 1° ottobre – 30 settembre), in coerenza al sopra citato Protocollo Enti Bilaterali del C.C.N. L. 18 luglio 2018.

Con specifico Regolamento la Cassa Edile fisserà modalità e termini per l'erogazione della premialità, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.



14

ART. 11 - RIMBORSO MALATTIA ED INFORTUNIO

Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio, ai sensi degli articoli 26 e 27 del CCNL, è rimborsato dalla Cassa Edile secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'allegato E del CCNL "protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio" e degli accordi provinciali del 18/04/1988 e del 15/10/2001.

L'impresa per avere diritto alla prestazione deve trasmettere alla Cassa Edile, entro il termine di 180 giorni dalla fine del mese cui si riferisce l'evento, la seguente documentazione:

- ✓ denuncia mensile, con indicazione dei lavoratori in malattia o infortunio;
- ✓ copia dell'attestato di malattia o infortunio o malattia professionale, inviato all'INPS o all'INAIL, comprovante l'inizio e la durata della malattia/infortunio, relativo a ciascun lavoratore interessato;
- ✓ copia della busta paga, nella quale siano riportati gli importi corrisposti dall'impresa per il trattamento di malattia o infortunio, relativa a ciascun lavoratore interessato.

L'istanza sarà rigettata in mancanza o per tardiva presentazione dei documenti richiesti.

La liquidazione del rimborso avverrà a condizione di regolarità contributiva dell'impresa nei confronti della Cassa Edile.

Nel caso in cui il debito dell'impresa sia inferiore all'importo del rimborso per malattia e infortunio, questo importo sarà compensato con le somme dovute alla Cassa Edile e l'ammontare residuo rimarrà a credito dell'impresa.

All'impresa sarà inviata via PEC comunicazione del rimborso e degli eventuali conguagli.

Con apposito Regolamento la Cassa Edile provvederà a determinare le ulteriori ed eventuali modalità di attuazione nel rispetto delle norme contrattuali collettive e di quanto già previsto dal presente articolo.



15

Art. 12 - Borsa Lavoro

Visto l'art. 114 del C.C.N. 19 aprile 2010 con il quale è stata istituita la Borsa del Lavoro dell'Industria delle Costruzioni, visto l'art. 15 del c.i.p.l. del 22 giugno 2016 le Parti ribadiscono l'impegno a dare impulso ed attivare politiche di rilancio al fine di incentivare l'adesione alla Borsa Lavoro BLEN.it in modo da:


- Attivare sul territorio un servizio finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni;
- Garantire un'efficace formazione sulla base delle effettive esigenze professionali del mercato
- Assicurare ad ogni lavoratore la possibilità di avere uno specifico Piano di Sviluppo Professionale finalizzato, sulla base delle linee guida elaborate dal Formedil, al raggiungimento di un processo di crescita professionale e di riqualificazione anche ai fini del miglioramento in termini di occupabilità e di ricerca attiva del lavoro.
- Fornire assistenza alle imprese ed ai lavoratori in relazione ai bisogni occupazionali e formativi

A tale fine le Parti ribadiscono l'impegno ad attivare i percorsi e gli strumenti necessari per:

- L'istituzione di uno specifico sportello per la certificazione delle competenze formali e non formali del lavoratore con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze;
- La realizzazione delle necessarie convenzioni con gli enti istituzionali secondo le istruzioni operative predisposte dalle parti sociali nazionali ed attuate dal Formedil Ente unico Formazione e Sicurezza.
- Intensificare la collaborazione tra i Centri per l'impiego territoriali e l'ESEC (Ente paritetico territoriale unificato per la Formazione e la Sicurezza) per la condivisione dei dati al fine di velocizzare il servizio e l'incontro domanda/offerta.

Le Parti si riservano di prevedere, ove possibili, meccanismi di agevolazioni contributive in Cassa Edile per le imprese che assumano lavoratori iscritti negli appositi elenchi di cui al presente articolo.

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è sostituita dalla presente.



16

Art. 13 - Politiche incentivanti la formazione e l'accesso all'occupazione.

Vista la crescente richiesta di manodopera non solo di maestranze ma anche di tecnici qualificati. Considerata l'esigenza di garantire il ricambio generazionale con meccanismi che attraggano i giovani verso il settore e ne garantiscano la qualificazione;

Ribadito:

- il ruolo centrale che la formazione assume oggi nel mercato del lavoro per lo sviluppo di competenze professionali sempre più legate ai processi di trasformazione del settore in continua evoluzione in termini di nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove tecniche costruttive;
- il ruolo della Scuola Edile nello sviluppo di percorsi formativi che permettano ai ragazzi di entrare nel settore con le competenze adeguate di cui le imprese hanno bisogno;

Le Parti riconoscono la necessità di avviare una serie di iniziative finalizzate ad incentivare l'ingresso dei giovani nel settore delle costruzioni e favorire la loro qualificazione attraverso l'ESEC (Ente paritetico territoriale unificato per la Formazione e la Sicurezza) con l'attivazione di percorsi formativi rivolti giovani inoccupati/disoccupati iscritti e non nella piattaforma BLEN.it, anche attraverso appositi Accordi per l'utilizzo delle eventuali riserve del "Fondo Incentivo per l'Occupazione" in attuazione alla previsione di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale del 10 settembre 2020 "Regolamento Fondo Incentivo Occupazione", in conformità alle disposizioni di cui al citato regolamento e di quanto previsto all'allegato 4 del C.C.N.L. 18 luglio 2018, "Fondo incentivo all'occupazione".

Le Parti inoltre ribadiscono l'impegno a valorizzare e rilanciare l'ESEC quale ente di riferimento per la formazione e sicurezza nel settore delle costruzioni e, in quanto Ente accreditato, soggetto di riferimento per l'attivazione di appositi moduli formativi da sviluppare anche attraverso intese con gli Enti Regionali e gli Istituti professionali.



Art. 14 Prestazioni extracontrattuali Cassa Edile

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI CARATTERE SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO

SCUOLA PRIMARIA

E' riconosciuto un contributo di Euro 65,00 per ogni anno scolastico dal primo al quinto della scuola primaria.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Cassa Edile riconoscerà al Lavoratore per ogni figlio a carico e che frequenta la prima volta:

Contributo iscrizione al 1° anno euro 100,00

Contributo iscrizione 2° e 3° anno è fissato secondo il merito conseguito nell'anno precedente secondo i criteri seguenti:

€ 100,00 media voto anno precedente da 6 a 6,99

€ 200,00 media voto anno precedente da 7 a 7,99

€ 300,00 media voto anno precedente da 8 a 10

Requisiti:

– 700 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta;

La richiesta va presentata, completa della documentazione richiesta dalla Cassa Edile, dall'1/07 al 31/10;
L'erogazione sarà effettuata di norma nel periodo dall'1/10 al 15/12

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

La Cassa Edile riconoscerà al Lavoratore per ogni figlio a carico e che frequenta la prima volta:

Contributo prima iscrizione al 1° anno Euro 180,00

Il Contributo di prima iscrizione agli anni successivi al primo è fissato secondo il merito conseguito nell'anno precedente secondo i criteri seguenti:

€ 180,00 media voto anno precedente da 6 a 6,99

€ 300,00 media voto anno precedente da 7 a 7,99

€ 400,00 media voto anno precedente da 8 a 10

Requisiti:

– 700 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta;

La richiesta va presentata dal 01/07 al 31/10;

L'erogazione sarà effettuata di norma nel periodo dall'1/10 al 15/12

18

CONTRIBUTO UNIVERSITA'

La Cassa Edile riconoscerà al Lavoratore per ogni figlio a carico un contributo una tantum di iscrizione per l'iscrizione per la prima volta al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o di un corso di laurea magistrale di Euro 400,00.

Il contributo sarà erogato in 2 rate.

La 1° rata di € 150,00 all'atto dell'immatricolazione, opportunamente documentata, la 2° rata di € 250,00 sarà erogata previa esibizione della ricevuta di pagamento del contributo omnicomprendivo annuale o certificato attestante l'esonero del pagamento dello stesso.

Requisiti per l'accesso al contributo totale (1°+ 2° rata):

- 700 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta;

LAUREA TRIENNALE

Contributo una tantum prima iscrizione al secondo anno è commisurato in base ai crediti maturati l'anno precedente entro il termine ordinario dell'iscrizione:

- Da 35% crediti maturati anno precedente – Contributo Euro 400,00; (60 – 35% - 21 CFU – min. 18 CF per accedere al secondo)
- Da 45% crediti maturati anno precedente – Contributo Euro 450,00; (60 – 45% - 27CFU)
- Da 55% crediti in su anno precedente – Contributo Euro 500,00 60; (60 - 55% - 33 CFU)

Contributo una tantum prima iscrizione al terzo anno è commisurato in base ai crediti maturati gli anni precedenti entro il termine ordinario dell'iscrizione:


- Da 50% crediti maturati anni precedenti - Contributo Euro 400,00; (120 – 50% - 60 CFU – min. 54 CFU per accedere al terzo)
- Da 55% crediti maturati anno precedente – Contributo Euro 450,00; (120 – 55% - 66CFU)
- Da 60% crediti in su anno precedente – Contributo Euro 500,00 60; (120 - 60% - 72 CFU)

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Contributo una tantum prima iscrizione al secondo anno è commisurato in base ai crediti maturati l'anno precedente entro il termine ordinario dell'iscrizione:

- Da 35% crediti maturati anno precedente – Contributo Euro 400,00; (60 – 35% - 21 CFU – min. 18 CF per accedere al secondo)
- Da 45% crediti maturati anno precedente – Contributo Euro 450,00; (60 – 45% - 27CFU)
- Da 55% crediti in su anno precedente – Contributo Euro 500,00; (60 - 55% - 33 CFU)

Contributo una tantum prima iscrizione al terzo anno è commisurato in base ai crediti maturati gli anni precedenti entro il termine ordinario dell'iscrizione:



19

- Da 50% crediti maturati anni precedenti - Contributo Euro 400,00; (120 – 50% - 60 CFU – min. 54 CFU per accedere al terzo)
- Da 55% crediti maturati anno precedente – Contributo Euro 450,00; (120 – 55% - 66CFU)
- Da 60% crediti in su anno precedente – Contributo Euro 500,00 60; (120 - 60% - 72 CFU)

Contributo una tantum prima iscrizione al quarto anno è commisurato in base ai crediti maturati gli anni precedenti entro il termine ordinario dell'iscrizione:

- Da 60% crediti maturati anni precedenti - Contributo Euro 400,00; (180 – 60% - 108 CFU – min. 100 CFU per accedere al quarto)
- Da 65% crediti maturati anni precedenti – Contributo Euro 450,00; (180 – 65% - 117CFU)
- Da 70% crediti maturati anni precedenti – Contributo Euro 500,00 60; (180 - 70% - 126 CFU)

Contributo una tantum prima iscrizione al quinto anno corso è commisurato in base ai crediti maturati gli anni precedenti entro il termine ordinario dell'iscrizione:

- Da 70% crediti maturati anni precedenti - Contributo Euro 400,00; (240 – 70% - 168 CFU – min. 160 CFU per accedere al quinto)
- Da 75% crediti maturati anni precedenti – Contributo Euro 450,00; (240– 75% - 180 CFU)
- Da 80% crediti maturati anni precedenti – Contributo Euro 500,00 60; (240 - 80% - 192 CFU)

Contributo una tantum prima iscrizione al sesto anno è commisurato in base ai crediti maturati gli anni precedenti entro il termine ordinario dell'iscrizione:

- Da 75% crediti maturati anni precedenti - Contributo Euro 400,00; (300 – 75% - 225 CFU – min. 220 CFU per accedere al sesto)
- Da 80% crediti maturati anni precedenti – Contributo Euro 450,00; (300– 80% - 240 CFU)
- Da 85% crediti maturati anni precedenti – Contributo Euro 500,00 60; (300 - 85% - 255 CFU)


LAUREA MAGISTRALE

Contributo una tantum prima iscrizione al secondo anno è commisurato in base ai crediti maturati l'anno precedente:

- Da 35% crediti maturati anno precedente – Contributo Euro 400,00; (60 – 35% - 21 CFU – min. 18 CF per accedere al secondo)
- Da 45% crediti maturati anno precedente – Contributo Euro 450,00; (60 – 45% - 27CFU)
- Da 55% crediti in su anno precedente – Contributo Euro 500,00 60; (60 - 55% - 33 CFU)

Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 200,00 all'atto di iscrizione, opportunamente documentata, la 2° rata per la parte restante sarà erogata previa esibizione della ricevuta di pagamento del contributo onnicomprensivo annuale o certificato attestante l'esonero del pagamento dello stesso.

Requisiti per l'accesso al contributo totale (1° + 2° rata):

 20

- 700 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta;
- La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

Il mancato godimento della 1° rata non preclude l'accesso alla richiesta per l'erogazione della 2° rata.

Nell'ipotesi di rata unica il requisito relativo ai crediti formativi per l'erogazione della 2° rata deve essere maturato entro e non oltre il termine ordinario delle iscrizioni.

ASSEGNO ACQUISTO PRIMA CASA

Ai lavoratori che, contraggono un mutuo ipotecario per l'acquisto prima casa, un contributo una tantum a titolo di concorso dell'importo di Euro 1.000,00

Requisiti:

- 900 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno precedente l'evento;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

La Cassa Edile stabilirà modalità, termini e documentazione necessaria da esibire ai fini dell'accesso alla suddetta prestazione

ASSISTENZA NATALITA'

Ai lavoratori che ne faranno richiesta sarà erogato un premio natalità, una tantum, esteso anche in caso di adozione, secondo il seguente schema:

- per il 1° figlio € 200,00;
- per il 2° figlio € 300,00;
- per il 3° figlio € 500,00;
- dal 4° figlio in poi € 600,00.

Requisiti:


- 800 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno precedente l'evento;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi dalla data dell'evento.

ASSISTENZA NOZZE

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile che contraggono matrimonio è riconosciuto, previa presentazione di idoneo certificato, un assegno nozze di Euro 200,00.

Requisiti:



21

- 800 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno precedente dalla data del matrimonio;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi dalla data dell'evento.

CONTRIBUTO PER FIGLI CON DISABILITA'

Contributo nella misura annua di € 300,00 ai Lavoratori iscritti alla Cassa edile di Catania con figli portatori di handicap a fronte di presentazione di:

- 1) adeguata documentazione medica amministrativa in corso di validità, attestante:
 - a) una invalidità non inferiore al 75% per i figli maggiorenni a carico familiare non percettori di reddito;
 - b) una invalidità "grave" per i figli minorenni
- 2) assenza di erogazione di altre prestazioni per la stessa motivazione da parte del sistema della bilateralità

Requisiti:

- 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla cassa Edile nei 12 mesi precedenti la richiesta;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

ASSEGNO FUNERARIO DECESSO DEL LAVORATORE

Assegno di € 1.500,00 da destinare alla famiglia del lavoratore iscritto alla Cassa Edile a seguito del decesso dello stesso. In presenza di un figlio minore il contributo è elevato ad € 2.000,00; in presenza di più figli minori il contributo è elevato ad € 2.500,00.

Requisiti:

600 ore lavorate ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania nell'anno precedente l'evento;

Nell'ipotesi di decesso per grave malattia invalidante tale da non consentire il raggiungimento del requisito, lo stesso sarà valutato in relazione al caso specifico.

La domanda per l'ottenimento della prestazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data dell'evento.

ASSEGNO FUNERARIO DECESSO DEL CONIUGE O FIGLI



In caso di morte del coniuge di figli a carico, per i soli casi di malattia, viene corrisposto un sussidio nella misura di Euro 500,00

Requisiti:

600 ore lavorate ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania nell'anno precedente l'evento.

SUSSIDIO STRAORDINARIO

In casi eccezionali su delibera del Comitato di Gestione, sentita l'apposita Commissione paritetica composta da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 rappresentanti delle OO.SS., potrà essere erogato un sussidio il cui importo sarà stabilito dal Comitato di Gestione su proposta della commissione paritetica.

VERIFICA

Il requisito di accesso per le singole prestazioni sarà sottoposto a costante monitoraggio da parte della Cassa Edile al fine di valutare i complessivi effetti sui meccanismi e sulla sostenibilità della gestione nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate annualmente dal Comitato di Gestione della Cassa Edile stessa a consuntivo, in relazione alla quota dell'0,45% del contributo Cassa Edile (periodo 1° ottobre – 30 settembre), pertanto la regolare presentazione della richiesta non costituisce titolo di pagamento.

Le prestazioni extracontrattuali oltre i limiti di disponibilità previsti, potranno essere evase a condizione che vengano individuate opportune coperture finanziarie che non determinino comunque disavanzi di esercizio e nell'obiettivo di:


- Garantire l'efficienza e la sostenibilità nel tempo del sistema mutualistico assistenziale a favore degli iscritti alla Cassa;
- Concentrare la spesa sugli interventi più necessari, privilegiando le prestazioni per borse di studio e rimborsi per spese scolastiche

Per quanto sopra le Parti si impegnano a procedere, sulla scorta delle verifiche sull'andamento delle suddette prestazioni, di apportare le eventuali modifiche che si possano rendere necessarie.

La prima verifica dovrà essere effettuata entro il primo anno contabile dalla sottoscrizione del presente Accordo e saranno rinnovate ad ogni esercizio contabile, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi, nonché ogni qualvolta ciò dovesse ritenersi opportuno.

Gli importi come sopra individuati per ogni singola prestazione sono soggette a tassazione nella misura di legge.

Con specifico Regolamento la Cassa Edile fisserà modalità e termini di presentazione delle domande di erogazione delle singole prestazioni.



23

ABROGAZIONI

E' da intendersi abrogata ogni altra prestazione extracontrattuale prevista o diversamente regolamentata dal presente articolo. Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si impegnano a verificare l'introduzione di un meccanismo per il superamento della cosiddetta "carezza malattia", a copertura dei primi 3 giorni per eventi morbosi di durata non superiore ai 6 giorni.

La suddetta prestazione, da erogarsi su istanza del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Catania, dovrà comunque operare nei limiti fissati annualmente dalla stessa Cassa Edile sulla stima in consuntivo delle risorse derivanti dall'0,45% del contributo (1° ottobre – 30 settembre) da destinare a prestazioni integrative contrattuali e assistenze diverse da quelle sanitarie, come previsto dall'allegato 2 al c.c.n.l. 18 luglio 2018.



Art. 15 - Osservatorio territoriale sull'industria delle costruzioni per la provincia di Catania

E' istituito l'Osservatorio Territoriale sull'industria delle Costruzioni per la provincia di Catania, al cui funzionamento sovrintenderà la Cassa Edile, tenendo presente gli indirizzi del Comitato Scientifico, come meglio individuato nell'allegato Regolamento, parte integrante del presente contratto.

L'Osservatorio Territoriale sull'industria delle Costruzioni per la provincia di Catania, in collegamento operativo con l'Osservatorio nazionale previsto dal C.c.n.I. del settore, ha come scopo la realizzazione di un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni nella provincia di Catania al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

Al funzionamento dell'Osservatorio si provvederà mediante una struttura operativa interna alla Cassa stessa, considerato lo standard raggiunto dal sistema informatico della Cassa Edile nonché la presenza in essa di adeguate professionalità idonee agli scopi.


Compito prioritario dell'Osservatorio sarà quello di realizzare, nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale, un sistema informativo sulle dinamiche del settore in grado di fornire la base conoscitiva necessaria per l'adozione di interventi correttivi e preventivi mirati nel settore delle costruzioni nella Provincia di Catania.

L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia delle singole parti, monitorerà ed analizzerà i dati di pertinenza e perverrà alle successive sintesi sui seguenti temi di settore:

- andamento della domanda e degli investimenti pubblici e privati;
- andamento ed evoluzione degli appalti pubblici e stato di realizzazione;
- tempie metodi dei processi amministrativi- burocratici della P.A.;
- livelli occupazionali, profili professionali e livelli retributivi;
- processi di ingresso nel settore;
- mobilità della forza lavoro sul territorio;
- tempi medi di occupazione per impresa;
- orari di lavoro;
- formazione professionale;
- struttura del costo del lavoro e riflessi sull'occupazione;
- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed igiene negli ambienti di lavoro.

L'Osservatorio, le cui modalità operative sono fissate nell'allegato regolamento, si avvarrà delle informazioni rilevabili dalle banche dati in disponibilità degli Enti Paritetici di settore oltre che di ogni altro ente pubblico o istituzione di pertinenza.

Le parti in questa prima fase individuano come obiettivi primari: 1) l'avvio di attività volte ad ottimizzare i risultati degli Enti paritetici, anche attraverso l'utilizzo ed aggregazione di dati provenienti sia da fonti del sistema sia da Enti terzi, pubblici e privati, ricorrendo, se necessario, alla stipula di appositi protocolli; 2) il monitoraggio dell'andamento del mercato dei pubblici appalti, con particolare attenzione ai tempi di realizzazione e loro anomalie; 3) analisi sui tempi e processi amministrativo - burocratici; 4) analisi del



25

mercato del lavoro volto a realizzare attraverso l'ESEC (Ente Unificato) per favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro nel settore edile, anche attraverso l'attivazione di formazione a ciò finalizzata. Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.



Art. 16 - Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la Sicurezza- R.L.S.T.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 87 del C.c.n.l. per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti le Parti concordano di istituire tre Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.

Per la copertura dei costi derivanti dall'attività dei suddetti rappresentanti è istituito un apposito Fondo presso la Cassa Edile A.M.I.Ca, con contributo a carico delle impresa nella misura dello 0,125%, che verranno accantonate in un apposito Fondo.

Per quanto sopra le parti convengono che la Cassa Edile provveda a rimborsare periodicamente all'Associazione RLST di Catania - nei limiti di capienza delle somme accantonate nel suddetto Fondo e previo invio alla stesa, con cadenza almeno trimestrale, di apposita rendicontazione - le spese sostenute a tale fine con allegato report delle visite e delle attività svolte nell'ambito delle competenze attribuite ai RLST, fermo restando quanto previsto al comma 8 del presente articolo.

I RLST sono individuati congiuntamente dalle OO.SS. sull'esclusiva base di criteri di competenza e professionalità.

I nominativi dei RLST sono comunicati, entro cinque giorni dall'avvenuta designazione, a cura delle OO.SS. territoriali, all'eventuale impresa di provenienza, alla Cassa Edile, all'ESEC (Ente Unificato Formazione e Sicurezza), all'ANCE Catania.

Prima dell'inizio della propria attività ai RLST deve essere garantita idonea attività formativa teorico/pratica in materia di igiene e sicurezza del lavoro che tenga conto delle professionalità già acquisite, da tenersi presso l'ESEC (Ente Unificato Formazione e Sicurezza) di Catania o strutture appartenenti al sistema della bilateralità Ance e le OO.SS. sottoscrittici il CCNL Edilizia ed affini.

Ogni altra ulteriore attività formativa resta a carico delle OO.SS. territoriali in quanto i relativi costi sono da intendersi coperti e garantiti dalle somme come sopra specificato.

Il RLST segnala preventivamente all'impresa e all' ESEC (Ente Unificato formazione e Sicurezza), le visite che intende effettuare presso i cantieri.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni di legge.

Ogni divergenza sorta tra RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le parti, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere segnalata all'ESEC, Ente individuato, quale Organismo Paritetico provinciale, in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che dovrà intervenire nei successivi 10 giorni, prorogabili fino a 20 in casi di particolare complessità.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi ai fini di consultazione preventiva deve essere redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa. Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.

L'attività dei RLST è disciplinata da apposito regolamento operativo, condizione essenziale all'avvio dell'attività stessa, trasmesso dalle OO.SS. sottoscrittrici all'ANCE Catania ed all'ESEC (Ente unificato).

Per quanto non espressamente regolamento dal presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'art. 87 del C.C.N.L. e dal "Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 87" allegato 12 al C.C.N.L. 19 aprile 2010.

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.



27

Art. 17 - Ente Scuola Edile Catania (ESEC) Ente Unificato Territoriale - Formazione e Sicurezza

In attuazione a quanto previsto dall'allegato 8 del Verbale di Accordo di rinnovo del C.c.n.l. del 1° luglio 2014, che dispone, nell'ambito del percorso di razionalizzazione degli Enti paritetici, l'avvio di un processo di unificazione, a livello provinciale, delle Scuole edili con i CPT, secondo le linee guida contenute nella proposta di Statuto tipo dell'Ente Unificato varato da Cncpt e Formedil, è costituito l'Ente Unificato Territoriale per la Formazione e Sicurezza, mediante fusione per incorporazione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per l'attività edilizia ed affini della Provincia di Catania (in sigla CPT) e l'Ente Scuola Edile Catania (in sigla ESEC).

All'Ente Unificato Territoriale sono riconosciute sia le funzioni di Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui al C.c.n.l. del settore ed al D.lgs. 81/2008 assicurate attraverso il Comitato Prevenzione Infortuni e Sicurezza, sia quelle previste dalle vigenti norme contrattuali in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed orientamento professionale.

Il contributo, a carico dei datori di lavoro, di cui al sopra indicato Ente Unificato Territoriale Ente Scuola Edile Catania (in sigla (ESEC) è fissato nella misura previsto dal C.C.N.L., da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. .

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.

Art. 18 - Formazione dei Lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

La Parti - nel ribadire il comune impegno alla promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la formazione professionale e la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro tra i lavoratori operanti o da inserire nel settore, da intendersi non solo ed in via esclusiva per la formazione continua delle maestranze, ma anche per tutti gli operatori impegnati nella struttura di impresa - riconoscono e confermano il ruolo che in tali ambiti rivestono l'ESEC ed il CPT, ora Ente Unificato Territoriale Ente Scuola Edile Catania (ESEC), d'ora in avanti indicato semplicemente come Ente Unificato.

Le Parti demandano all'Ente Unificato l'organizzazione di corsi di formazione destinati ai Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza aziendali (RLS), nonché ai lavoratori incaricati dell'attività di cui all'art. 37 comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 s.m.i. (antincendio, pronto soccorso e gestione delle emergenze), Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Ai fini del comma precedente le imprese comunicano pertanto all'Ente Unificato ed alla Cassa Edile A.M.I.Ca. i nominativi dei RLS aziendali e dei lavoratori, formulando esplicitamente richiesta di formazione entro 10 giorni rispettivamente dalla designazione, elezione o nomina, dalle assunzioni, dal cambio di mansione, dall'introduzione di nuove tecnologie.

L'Ente Unificato certifica la partecipazione ai corsi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, tenendone anche l'anagrafe che trasmetterà, curandone gli aggiornamenti, alla Cassa Edile A.M.I.Ca. .

L'Ente Unificato potrà effettuare, su richiesta dell'impresa, un'informazione adeguata sui temi inerenti la sicurezza a tutti i lavoratori edili mediante le cosiddette conferenze di cantiere.

Detta informazione è aggiuntiva di quanto è a carico del datore di lavoro in merito all'informazione formazione di tutti i dipendenti relativamente ai rischi specifici.

L'Ente Unificato, sulla base di programmi e metodologie formative, opportunamente individuate, potrà attivare, su richiesta delle imprese, purché in regola, attività di formazione continua delle maestranze, dei tecnici e, se richiesto, fatte le opportune valutazioni, degli stessi imprenditori e loro dirigenti e/o preposti, con meccanismi di mutualizzazione dei costi complessivi sostenuti dalle imprese per la formazione nei corsi obbligatori per legge, previa verifica della sostenibilità e nei limiti del budget annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Unificato.

Eventuali ulteriori mutualizzazioni, oltre i limiti di disponibilità, di cui sopra, potranno essere evase a condizione che siano individuate le opportune coperture finanziarie e che non si determinino comunque disavanzi di esercizio.

E' demandata all'Ente Unificato Territoriale, in quanto ente accreditato, la predisposizione ed attivazione di corsi con finanziamenti pubblici (FSE, Fondimpresa, Enti locali regionali, provinciali e regionali, ecc) .

Le Parti nell'obiettivo di favorire l'addestramento professionale e l'implementazione delle professionalità anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni e la più estesa partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, promossi dall'Esec Ente Unificato Formazione e Sicurezza, convengono di verificare, con appositi accordi, la possibilità di riconoscere forme di scontistica sui costi, come da tariffario approvato dalle Parti.

Resta inteso che la suddetta premialità sarà attuata, ai sensi dell'art. 108 del C.C.N.L., nei limiti delle disponibilità annuali di esercizio accertate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile
Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.



Art. 19 - Contributo Cassa Edile

Il contributo di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è fissato nella misura complessiva come determinata dal C.C.N.L. da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L..

Ai sensi delle disposizioni suddette il contributo in parola è così ripartito: nella misura di 5/6 a carico dei datori di lavoro e di 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento in Cassa Edile.

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.



31



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. A small number '31' is printed in the center of the page, overlapping the middle of the signatures. There is also a small, isolated handwritten mark in the upper right corner of the page.

Art. 20 - Quote di adesione contrattuale

La quota provinciale di adesione contrattuale, di cui all'art. 36 del C.c.n.l., è fissata nel valore di 0,7672%.

La suddetta quota, a carico dei datori di lavoro ed in eguale misura a carico dei lavoratori, è da intendersi già comprensiva degli incrementi del 18,5% e del 4,95% previsti dal citato art. 36 del C.c.n.l., e va pertanto calcolata sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.c.n.l. senza nessuna ulteriore maggiorazione.

Tale misura sarà oggetto di costante monitoraggio con verifica semestrale/annuale delle Parti sulla sostenibilità complessiva di sistema.

A cluster of four handwritten signatures in black ink, located in the upper left quadrant of the page.A single handwritten signature in black ink, located in the middle right area of the page.A row of five handwritten signatures in black ink, located at the bottom of the page. The second signature from the left has the number '32' written below it.

Art. 21 - Anzianità Professionale Edile - APE

In attuazione dell'art. 29 del C.C.N.L Edilizia ed affini, con decorrenza 1° ottobre 2014, a seguito dell'istituzione, come da Accordo Nazionale del 1° luglio 2014, del Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE), la misura del contributo per l'ambito territoriale provinciale di Catania, posto a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri connessi all'istituto dell'anzianità professionale edile, è fissato a livello nazionale.

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.



Handwritten signatures and a page number. The page number '33' is located near the bottom center of the page, surrounded by several illegible handwritten signatures.

Art. 22 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale entra in vigore dalla data di sottoscrizione, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in ordine alle diverse decorrenze per alcuni istituti.

Il presente contratto ha durata triennale e quindi fino al 31 dicembre 2024. La durata può comunque essere antecedente a quanto prefissato ove previsto da specifiche pattuizioni nazionali o posticipata fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Restano comunque salve le pattuizioni del presente contratto aventi decorrenza successiva alla suddetta durata triennale.

Le Parti si impegnano a mantenere una costante attenzione sull'andamento del settore e sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente accordo, nonché di prevedere periodici incontri volti alla verifica delle esigenze del settore anche al fine di identificare azioni comuni di promozione e tutela dello stesso.

Art. 23 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al C.c.n.l., agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili

Art. 24 – Stampa del C.I.P.L. e diffusione

Il presente contratto è edito a cura delle Parti stipulanti che ne hanno l'esclusività a tutti gli effetti. Le Parti danno incarico alla Cassa Edile A.M.I.Ca. di provvedere alla stampa e diffusione



REGOLAMENTO PER L'OSSERVATORIO TERRITORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

Gli obiettivi dell'osservatorio e il sistema informativo

Art.1- L'informazione sistematica sul settore delle costruzioni

Secondo quanto sancito dal CCPI l'Osservatorio ha come primo obiettivo la realizzazione di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale con specifico riferimento:





- a) al trend della domanda pubblica e privata nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
- b) ai trend dell'offerta, con riferimento alle tipologie delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
- c) all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso, di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo;
- d) l'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- e) l'andamento e l'evoluzione degli appalti pubblici e lo stato della loro realizzazione.







Art. 2- Il supporto alla concertazione

L'Osservatorio ha tra i suoi obiettivi quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione e contrattazione a livello territoriale che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politica industriale e del lavoro.

Art.3- Il sistema informativo dell'Osservatorio

In funzione del perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il sistema informativo dell'Osservatorio sarà articolato come segue:

    35

- 1) una base informativa destinata a soddisfare gli obiettivi di cui all'art. 1 e da realizzarsi tramite il rilevamento sistematico, a periodicità costante, dei dati specifici di settore sia interni agli Enti paritetici sia da fonti esterne;
- 2) un approfondimento informativo destinato a fornire, a completamento della informativa di base, analisi specifiche su temi congiunturali individuati dal Comitato Scientifico di cui al successivo art.8.

Art. 4- le fonti interne dell'informazione di base

L'informativa di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dall'attività ordinaria della Casse edile, dell'ESEC Ente Unificato Formazione e Sicurezza. Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.

In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:

- a) nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli Enti paritetici, a partire dalle informazioni statistiche di cui all'art.36 del CCNL.

I dati dovranno in ogni caso riguardare:

- 1) la distribuzione dell'occupazione per qualifica, età e ore lavorate;
 - 2) la struttura delle imprese per classi di addetti;
 - 3) gli infortuni, la malattia e la Cassa integrazione;
 - 4) la certificazione ex art. 18, Legge n. 55/90 e s.m.i.;
 - 5) le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
 - 6) le informazioni assumibili dal sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzione infortuni.
- b) contestualmente a quanto indicato nella precedente lett. a), si procederà a definire, qualora il livello nazionale lo richiedesse, un sistema informatico interattivo a rete per l'ottimizzazione della comunicazione tra struttura centrale e struttura territoriale. Tale sistema di collegamento sarà impostato tenendo conto di quanto previsto nel successivo art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5- Le fonti informative esterne dell'informazione di base

Al fine di implementare i dati reperibili, anche in prospettiva, dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti:



a) da enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi (ISTAT) sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività (INPS, INAIL, Uffici di collocamento, ecc.);

b) da banche dati, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il settore, quali il CERVED, le banche dati sugli appalti pubblici nonché altre successivamente individuabili;

c) elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'ANCE e dalle OO.SS. L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà progressivamente avviata su decisione degli organi di governo dell'Osservatorio anche in considerazione del livello di aggiornamento e delle condizioni di accesso.

Ai fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi, attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con Banche-dati e Osservatori di Enti pubblici e/o privati, con attenzione prioritaria verso l'Osservatorio dei lavori pubblici. Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

Art.6 - I prodotti dell'Osservatorio

I dati e le elaborazioni dell'informativa di base saranno specificamente finalizzati alla produzione di rapporti semestrali articolati a livello provinciale e comunale. Inoltre potranno essere prodotti, sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato scientifico, di cui in appresso, rapporti di segnalazione finalizzati a fornire elementi informativi riguardanti fenomeni particolari o eccezionali emergenti dai dati dell'informativa di base.

Funzionamento dell'Osservatorio

Art. 7- La Cassa Edile A.M.I.Ca

La C.E. sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio, tenendo presenti gli indirizzi del Comitato scientifico di cui all'art. 8. A tal fine la C.E. si avvale di una struttura operativa interna eventualmente potenziabile con risorse umane aggiuntive e con l'ausilio di consulenze e collaborazioni esterne. Alla consulenza esterna, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla CE, potrà essere fatto ricorso con particolare riferimento, soprattutto nella fase di avvio, a:

1) classificazione e elaborazione dei dati raccolti presso gli Enti paritetici territoriali;

2) ottimizzazione dei metodi di raccolta dei dati, la loro standardizzazione e la implementazione progressiva della base informativa;

3) acquisizione dei dati da fonti esterne;

4) predisposizione del materiale informativo, del rapporto periodico e dei rapporti di segnalazione;

5) progettazione informatica per la raccolta e la elaborazione dei dati e per la interconnessione a rete tra struttura centrale e struttura territoriale.

Ai fini, inoltre, della elaborazione di indagini e di rapporti su temi specifici di ulteriore approfondimento la C.E. potrà servirsi di consulenze ovvero di singoli esperti di volta in volta individuati, in relazione alla specificità dei singoli temi di approfondimento. Nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, la CE approva il budget di riferimento per il funzionamento dell'Osservatorio in relazione alle attività previste per uno o più anni, preventivamente sottoposto alla valutazione delle Parti sottoscrittrici

Art. 8- Il Comitato scientifico

Il Comitato è formato da sei membri designati pariteticamente tre dall'ANCE Catania e tre dalle OO.SS. sottoscrittrici. Uno dei membri di parte imprenditoriale può essere designato dalle Organizzazioni Artigiane rappresentate nel Comitato di Gestione della C.E. Competono al Comitato Scientifico compiti di indirizzo culturale e di valutazione scientifica, anche su specifiche richieste della CE, con particolare riferimento:

a) alla formulazione dei pareri in merito ai criteri di funzionamento dell'Osservatorio;

b) alla formulazione di indirizzi scientifici in merito alla struttura dei rapporti periodici;


a) alla proposta di temi specifici di approfondimento sia sulla base dei rapporti prodotti dall'Osservatorio sia sulla base di altre valutazioni che il Comitato stesso riterrà utili rispetto agli scopi.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, il Comitato si riunirà:

1. per la predisposizione degli indirizzi culturali e scientifici relativi ai compiti di cui al comma precedente;

2. in seduta plenaria con periodicità semestrale con riferimento diretto alla produzione dei rapporti periodici;

3. su richiesta della C.E. in relazione a temi specifici sui quali la C.E. stessa ritenga necessario acquisire i pareri del Comitato.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid. There are approximately 10-12 distinct signatures, some of which are quite stylized and cursive. They are located at the bottom of the page, below the main text.

VERBALE ACCORDO SINDACALE

Addì 25 febbraio 2022, in Catania

tra

ANCE - Associazione territoriale di Catania,

e

le Organizzazioni sindacali territoriali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Visto l'allegato 4 del CCNL del 18 luglio 2018 che istituisce il Fondo Incentivo all'occupazione.

Visto l'accordo del 10 settembre 2020 recante il "Regolamento Fondo Incentivo Occupazione"

Considerato

- ✓ la crescente richiesta di manodopera non solo di maestranze ma anche di tecnici qualificati;
- ✓ l'esigenza di garantire il ricambio generazionale con meccanismi che attraggano i giovani verso il settore e ne garantiscano la qualificazione;
- ✓ il ruolo centrale che la formazione assume oggi nel mercato del lavoro per lo sviluppo di competenze professionali sempre più legate ai processi di trasformazione del settore in continua evoluzione in termini di nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove tecniche costruttive;
- ✓ il ruolo della Scuola edile nello sviluppo di un percorso formativo che permetta ai ragazzi di entrare nel settore con le competenze adeguate di cui le imprese hanno bisogno

Le PARTI convergono quanto segue

Al fine di incentivare l'ingresso dei giovani nel settore delle costruzioni e favorire la loro qualificazione l'ESEC (Ente paritetico territoriale unificato per la Formazione e la Sicurezza) promuoverà corsi riservati a giovani inoccupati/disoccupati iscritti e non nella piattaforma BLEN.it .

In relazione a quanto previsto al comma di cui sopra l'ESEC, verificati i profili professionali più richiesti, individuerà i Corsi di cui sopra, che dovrà comunicare anticipatamente alle Parti per una loro condivisione.

La copertura dei suddetti costi sarà compensata dalla Cassa Edile A.M.I.Ca. nel limite delle risorse residue anno contabile Cassa edile precedente (1° ottobre – 30 settembre) del "Fondo incentivo per l'occupazione", di cui all'Accordo del 10 settembre 2020 sottoscritto tra le Parti nazionali che regola l'operatività del "Fondo", di cui all'allegato 4 del C.C.N.L. 18 luglio 2018.

Per l'Anno 2022 saranno utilizzate a tale fine le somme, nel limite delle risorse residue "Fondo incentivo per l'occupazione", anno contabile cassa edile: 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021. Per gli anni successivi al 2022 verranno utilizzate le risorse residue all'anno contabile Cassa edile registrati al 30 settembre di ogni anno, data di chiusura di bilancio della Cassa edile.

Le imprese che assumeranno i giovani inoccupati/disoccupati così formati, fermo restando i requisiti e i criteri per l'accesso alla prestazione di cui al citato Accordo del 10 settembre 2020, avranno diritto ad un incentivo una tantum per lavoratore, nella misura fissata dal sopra citato Accordo, in atto pari ad Euro 600,00 al netto delle ritenute di legge, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile e, comunque, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione", riferite all'Anno contabile Cassa edile in corso alla data dell'assunzione. In questa ipotesi nulla sarà riconosciuto dalla Cassa Edile a titolo di voucher formativo per il lavoratore assunto.

Per quanto sopra le Parti si impegnano a procedere, sulla scorta delle verifiche sull'andamento dell'istituto, di apportare le eventuali modifiche che si possano rendere necessarie.

La prima verifica dovrà essere effettuata entro il primo semestre dalla sottoscrizione del presente Accordo. Le successive saranno effettuate ad ogni semestre di esercizio contabile, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi e comunque ogni qualvolta ciò dovesse ritenersi necessario.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Si dà atto che quanto sopra opera nei limiti dell'esercizio delle prerogative delle Parti sociali territoriali limitatamente alle eventuali risorse non utilizzate ed è posto in attuazione alla previsione di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale del 10 settembre 2020 "Regolamento Fondo Incentivo Occupazione", non rappresentando quindi in alcun modo una diversa regolamentazione ed applicazione dell'istituto contrattuale, di cui all'allegato 4 del C.C.N.L. 18 luglio 2018, "Fondo incentivo all'occupazione"


DICHIARAZIONE A VERBALE

Altresì le PARTI, nel riconoscere il ruolo fondamentale svolto dal sistema bilaterale delle Scuole Edili e quindi dell'ESEC (Ente paritetico territoriale unificato per la Formazione e la Sicurezza), ente accreditato dalla Regione Siciliana per la Formazione professionale, ribadiscono:


- ✓ l'importanza della formazione professionale, essenziale per migliorare e perfezionare le capacità delle maestranze e dei tecnici già occupati nel settore edile;
- ✓ l'impegno a definire percorsi formativi relativi a profili professionali determinati a livello locale, anche attraverso intese con istituti professionali, attraverso la predisposizione di appositi moduli, anche nell'ambito dei percorsi alternanza scuola/lavoro, per indirizzare e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- ✓ l'impegno ad attivare, anche attraverso intese con gli Enti Regionali, percorsi di qualificazione per disoccupati/inoccupati per consentire l'incontro domanda/offerta.

Letto, confermato e sottoscritto


ANCE - Catania




FENEAL UIL Catania



FILCA CISL Catania



FILLEA CGIL Catania



VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DI VERIFICA E DETERMINAZIONE EVR
PERIODO 1° MARZO 2022 – 31 DICEMBRE 2022

Catania 25 febbraio 2022

ANCE - Associazione territoriale di Catania

e, in ordine alfabetico:

Fe.N.E.A.L. UIL di Catania



F.I.L.C.A. CISL di Catania

F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania

Premesso



- che gli articoli 12, 38 e 46 del C.c.n.l. del 1° luglio 2014 istituiscono e disciplinano l'Istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione (in sigla E.V.R.);
- che l'art. 38 del C.c.n.l. demanda alle Parti territoriali la determinazione del quarto indicatore e la fissazione dei pesi ponderali da attribuire a ciascuno dei quattro indicatori;
- che l'E.V.R., in quanto premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del vigente C.c.n.l.;
- che in data 22 giugno 2016 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale del 2 agosto 2012;
- che nel periodo di validità del Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.i.p.l. 22 giugno 2016 si confermava, con decorrenza 1° settembre 2016, l'istituto dell'E.V.R.;
- che a causa della contrazione del mercato, in vigenza del C.i.p.l. del 22 giugno 2016 non si sono verificate le condizioni di soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 38 del vigente C.c.n.l., con conseguente non erogazione dell'E.V.R.;
- che in data odierna è stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale del 22 giugno 2016 in cui le parti, all'articolo 1 Allegato 1, hanno confermato l'E.V.R. nella misura del 4%, fissandone la decorrenza al 1° marzo 2022 e confermando:
 - 1) quale quarto indicatore territoriale il rapporto tra monte salari versato e monte salari denunciato in Cassa Edile;
 - 2) peso ponderale pari a 25% per ciascuno dei 4 indicatori/parametri;
- che è intenzione delle Parti procedere - contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese



edili ed affini del 18 luglio 2018 - alla verifica e determinazione in sede provinciale degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R. nel periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022 e che nulla è dovuto in termini di importo per le mensilità pregresse.

Tutto ciò premesso e convenuto

i parametri/indicatori ed i rispettivi pesi ponderali risultano così determinati:

- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile – peso ponderale 25%
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile – peso ponderale 25%
- 3) ore denunciate in Cassa Edile – peso ponderale 25%
- 4) rapporto tra monte salari versato e monte salari denunciato in Cassa Edile – peso ponderale 25%

Per il periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022 il triennio di riferimento dei parametri territoriali è dato dal triennio 2021/2020/2019. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente, ossia 2020/2019/2018, di cui è data la disponibilità di tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati. I dati dei quattro parametri di riferimento sono quelli registrati al 30 settembre di ogni anno data di chiusura di bilancio della Cassa Edile.

Indicatore/parametro	Incidenza ponderale	Valore triennio 2021/2020/2019	Valore triennio 2020/2019/2018	Esito
numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	27.638	26.275	POSITIVO
monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	208.922.926	196.819.494	POSITIVO
ore denunciate in Cassa Edile	25%	19.857.316	18.901.009	POSITIVO
rapporto tra monte salari versato e monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	95,29%	94,92%	POSITIVO

1. Dalla verifica, visto l'andamento dei suddetti indicatori/parametri medi per il triennio 2021/2020/2019 a confronto di quelli 2020/2019/2018, che esprimono l'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale del 25 febbraio 2022, determinano il



riconoscimento a livello territoriale dell'E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori risultano positivi, secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra.

2. Determinato l'E.V.R. a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 25 marzo 2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro) e volume di affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2021/2020/2019 su media 2020/2019/2018) .

3. In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura di cui all'Allegato 1 .

In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura ridotta di cui all'Allegato 2.

In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l'impresa non erogherà l'E.V.R. .

4. L'impresa di nuova costituzione dovrà erogare l'E.V.R. nella misura del 4 %, ossia nella misura di cui all'allegato 1.. Ai fini della procedura di cui al punto 2. E fino al raggiungimento del parametro temporali del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno, biennio si biennio.


5. L'impresa, al fine di potersi avvalere della possibilità di erogare in misura ridotta o di non erogare l'E.V.R. dovrà avvalersi della procedura di cui all'art. 38 del vigente CCNL e dell'allegato 1 del CCPL. 25 febbraio 2022 di cui si allegano i fac-simili (allegato 3).

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'informativa inviata da ANCE Catania o dalla Cassa Edile A.M.I.Ca.. L'impresa è autorizzata ad applicare l'E.V.R. in misura ridotta od a non applicarlo nel caso in cui sia stata verificata, nel corso del confronto con le OO.SS., la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura di cui sopra e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS. . Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con soli impiegati e per le imprese di nuova costituzione.

6. Determinata la misura dovuta dell'E.V.R. in base all'andamento degli indicatori aziendali, l'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore mensili, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza. Fermo restando quanto sopra per gli impiegati in forza l'erogazione dell'E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173 ore mensili.

7. Per l'anno 2022 l'E.V.R. sarà erogato per un numero massimo di 10 mesi. Nulla è dovuto per i periodi pregressi ivi compresi i mesi di gennaio e febbraio 2022.


8. In conformità alle previsioni di cui agli artt. 12 e 38 del vigente C.c.n.l., ai fini della verifica e determinazione dell'EVR per il periodo successivo, ossia 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio 2023 ed ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more compact signatures. On the far right, there are initials that appear to be 'GF'.

9. Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR erogati ai sensi del vigente C.i.p.l. del 25 febbraio 2022 e del presente Accordo, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.


Letto, confermato e sottoscritto

ANCE Catania



Three handwritten signatures in black ink, representing the ANCE Catania branch.

Fe.N.E.A.L. UIL di Catania




A handwritten signature in black ink, representing the Fe.N.E.A.L. UIL di Catania branch.

F.I.L.C.A. CISL di Catania



A handwritten signature in black ink, representing the F.I.L.C.A. CISL di Catania branch.

F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania



Two handwritten signatures in black ink, representing the F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania branch.

Allegato 1.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

IMPORTI ANNO 2022

MISURA DEL 4%

Importi orari E.V.R. operai anno 2022

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	0,26 euro
Operaio specializzato – 3° livello	0,25 euro
Operaio qualificato – 2° livello	0,22 euro
Operaio comune – 1° livello	0,19 euro
Custodi B	0,17 euro
Custodi C	0,15 euro

Importi mensili E.V.R. impiegati anno 2022

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
7° livello	65,23 euro
6° livello	58,71 euro
5° livello	48,92 euro
4° livello	45,66 euro
3° livello	42,40 euro
2° livello	38,16 euro
1° livello	32,61 euro



Allegato 2.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
IMPORTI ANNO 2022
MISURA RIDOTTA (2,6%)¹

Importi orari E.V.R. operai anno 2022

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	0,17 euro
Operaio specializzato – 3° livello	0,16 euro
Operaio qualificato – 2° livello	0,14 euro
Operaio comune – 1° livello	0,12 euro
Custodi B	0,11 euro
Cistodi C	0,10 euro

Importi mensili E.V.R. impiegati anno 2022

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
7° livello	42,40 euro
6° livello	38,16 euro
5° livello	31,80 euro
4° livello	29,68 euro
3° livello	27,56 euro
2° livello	24,80 euro
1° livello	21,20 euro



¹ E.V.R. in misura ridotta (2,6%): pari al 30% dell'E.V.R. definito a livello territoriale oltre il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%

Allegato 3
(Carta intestata dell'impresa)
FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE EVR

Luogo e data

Spett.le
ANCE Catania
V.le Vittorio Veneto,109
95127 CATANIA

Spett.le
Cassa Edile A.M.I.Ca.
Via Francesco Gallo,28/38
95123 CATANIA

Spett.le
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa(*)

Oggetto: EVR - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di uno od entrambi i parametri aziendali

La scrivente impresa con sede legale in dichiara che nel triennio di riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro del gennaio 2022 (triennio xxxx/xxxx/xxxx rapportato al triennio xxxx/xxxx/xxxx) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto sopra, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa:

- erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione;
- non erogherà l'EVR (**).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le organizzazioni sindacali

Distinti saluti



Timbro e firma del legale rappresentante



(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

(**) Barrare la caselle corrispondente

